

IL CARCERE MULTIETNICO

Giovanni CONSO *

Durante gli oltre cinquant'anni trascorsi dalla memorabile iniziativa che Piero Calamandrei, grande protagonista della politica e della cultura soprattutto giuridica, ebbe a patrocinare nel marzo del 1949 – un intero fascicolo de «*Il Ponte*» dedicato all'aperta denuncia dell'«infamia» delle «carceri italiane, cimitero dei vivi», nel dichiarato intento di «cominciare a portare un po' di luce di umanità» in tanto «buio» – non poche cose, inevitabilmente, sono venute via via cambiando, con innegabili miglioramenti, ma anche con complicità, almeno in parte, imprevedibili.

Una per tutte: essendo la nostra società diventata sempre più multietnica, anche il carcere, in quanto riflesso sia pur deformato della società stessa, non poteva non diventare altrettanto fortemente multietnico. Le differenze rispetto alla situazione riscontrabile alla fine degli anni Quaranta, allorché la presenza di stranieri nei nostri territori e nei nostri istituti era sporadica e, comunque, occasionale, limitata anche per tipologia di etnie e di reati, sono più che facilmente percepibili. Limitandoci al mondo carcerario, i dati statistici risultano addirittura impressionanti: al 30 giugno 2001 il totale degli stranieri detenuti ammontava a 16.378, di cui 15.407 uomini e 971 donne. Al 31 ottobre 2001 il totale risultava di 16.501, di cui 15.483 uomini e 1.018 donne. Ancor più conturbante la suddivisione per nazionalità: a parte i 92 detenuti di nazionalità imprecisata e un apolide, le nazionalità individuate risultavano, al 30 giugno 2001, ben centotrenta, non senza, ovviamente, rilevanti squilibri nelle rispettive entità, che vanno, in ambito extracomunitario, dai 3.590 marocchini (scesi a 3.523 il 31 ottobre 2001), subito seguiti dai 2.703 albanesi (saliti a 2.746), ad una semplice unità per Afghanistan, Ciad, Corea del

* *Presidente emerito della Corte Costituzionale.*

Sud, Guinea, Kazakistan, Kiribati, Lettonia, Malawi, Mauritania, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Suriname, Thailandia, Trinidad e Tobago, Usbekistan, Yemen del Nord e Yemen del Sud.

I problemi che per tutti i detenuti stranieri, e non solo extra-comunitari, vengono a porsi specificamente (una specificità che, a sua volta, si differenzia per ogni nazionalità, moltiplicandosi pressoché all'infinito) in aggiunta ai problemi in comune con i detenuti italiani, sono, com'è facile comprendere, molteplici, implicando, oltre ai rapporti con le autorità dei rispettivi Paesi, diversità, spesso profonde, di religioni, etnie e lingue, quasi sempre plurime pure all'interno dell'appartenenza a un medesimo Stato.

Mentre per le manifestazioni di libertà religiosa valgono, ovviamente, le previsioni comuni ai detenuti italiani professanti confessioni religiose diverse da quella cattolica, non va dimenticato che ai problemi linguistici e culturali il regolamento penitenziario del 29 aprile 1976 aveva prestato attenzione, peraltro soltanto in via di semplice principio, disponendo all'art. 33, sotto la rubrica «Detenuti ed internati stranieri», che «Nell'esecuzione delle misure preventive della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali», aggiungendo subito dopo che «Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese». Senz'altro più incisivo si rivela il nuovo regolamento penitenziario del 30 giugno 2000, il cui art. 35, nel riprodurre sotto la stessa rubrica le due parti del comma già in vigore, ne aggiunge un secondo di maggiore concretezza: «Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato».

Il passo avanti non è di poco conto rispetto al testo del 1976, e ciò sotto un triplice profilo, essendovi contemplato, anzitutto, il ricorso ad operatori di mediazione culturale, con conseguente garanzia di professionalità; in secondo luogo, la stipula di intese formalizzate con gli enti locali, senza distinzione tra loro (e, quindi, con comuni, province o regioni); infine, analoghe intese con organizzazioni di volontariato.

Se, per quanto concerne il realizzarsi delle ultime due ipotesi, molto resta affidato alla disponibilità di soggetti esterni all'Amministrazione penitenziaria (l'auspicio è che esse non restino lettera morta, proprio in un settore dove potrebbero rivelarsi particolarmente preziose, né le sempre più spinte

rivendicazioni autonomistiche degli enti locali né i nobili slanci del volontariato carcerario), la prima delle tre previsioni chiama direttamente in causa il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, in definitiva, il Ministero della Giustizia, tenuti a favorire («deve essere, inoltre, favorito») quell'intervento di operatori di mediazione culturale, che – in forza dell'inciso «anche attraverso convenzioni con enti locali o con organizzazioni del volontariato» – diventa il punto cruciale di ogni operazione volta a contenere le difficoltà linguistiche e rispettare le differenze culturali dei detenuti stranieri, dando, al tempo stesso, un forte segnale di apertura alla modernità.

Di un'effettiva mediazione linguistico-culturale si sente, infatti, sempre più il bisogno in ogni parte d'Europa, e non soltanto nelle rispettive carceri, a fronte dell'ampiezza assunta dal fenomeno migratorio e della continua crescita di società multiculturali. Obiettivo principale è quello di attutire le difficoltà di comunicazione con gli immigrati alle quali vanno incontro gli operatori di servizi, facilitando il dialogo e contribuendo, al tempo stesso, all'inserimento di detenuti nei luoghi di convivenza. Il che, per gli stranieri detenuti, si fa doppiamente importante, riguardando non soltanto l'attuale fase di vita coatta (dove, peraltro, il capire, il capirsi ed il farsi capire nella maggiore misura possibile diventano antidoto prezioso alla solitudine, all'ozio e all'angoscia del silenzio), ma anche, forse ancor più, il dopo-carcere, che continua a rimanere fase trascuratissima, in aperta contraddizione con le fondamentali esigenze di recupero. Mancando questo, non resta quasi mai altro che il ritorno al crimine e, quindi, al carcere, in una spirale senza fine, che umilia la società non meno dell'individuo.